



2016/2140(INI)

10.2.2017

PARERE

della commissione per l'occupazione e gli affari sociali

destinato alla commissione per lo sviluppo

sull'iniziativa faro dell'UE nel settore dell'abbigliamento
(2016/2140(INI))

Relatore per parere: Jean Lambert

SUGGERIMENTI

La commissione per l'occupazione e gli affari sociali invita la commissione per lo sviluppo, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

- A. considerando che il settore tessile e dell'abbigliamento impiega 60 milioni di persone in tutto il mondo e crea molti posti di lavoro, in particolare nei paesi in via di sviluppo;
 - B. considerando che tale settore è particolarmente e strettamente interconnesso a livello internazionale, che le catene di fornitura sono quindi particolarmente complesse e che, di conseguenza, le iniziative nazionali isolate raggiungono in breve tempo i loro limiti;
 - C. considerando che i produttori tessili nei paesi in via di sviluppo sono costantemente esposti alle pratiche di acquisto aggressive del commercio internazionale all'ingrosso e al dettaglio, il che dipende anche dall'agguerrita concorrenza globale;
 - D. considerando che l'ambito dell'influenza imprenditoriale è limitato, in particolare nello svolgimento dei compiti degli Stati sovrani, e che i governi dei paesi produttori dovrebbero pertanto istituire un quadro economico e giuridico per espletare la loro funzione di controllo;
 - E. considerando che i trattati internazionali sono un elemento essenziale nella lotta contro gli abusi in materia di tutela del lavoro e di protezione sociale nei paesi terzi e che le imprese sono tenute a basare le loro attività imprenditoriali su tali principi;
1. constata che il settore dell'abbigliamento è uno dei più precari, in cui si riscontrano spesso condizioni di lavoro inadeguate per i lavoratori all'interno e al di fuori dell'Europa, in particolare per quanto concerne la protezione della salute e la sicurezza; invita l'iniziativa faro a porre al proprio centro la ratifica e l'attuazione delle convenzioni dell'OIL da parte dei paesi partecipanti, nonché la dichiarazione tripartita dell'OIL dei principi sulle imprese multinazionali e la politica sociale e l'agenda per il lavoro dignitoso; sottolinea l'importanza di incentrare l'attenzione su coloro che sono più vulnerabili ed esposti allo sfruttamento, in particolare per quanto concerne i minori e le donne;
 2. condanna tutti i casi di lavoro minorile e chiede all'UE e agli Stati membri di fare tutto quanto in loro potere per eliminare completamente l'importazione nel mercato unico europeo di capi di abbigliamento prodotti attraverso il lavoro minorile; sottolinea, a tale riguardo, l'importanza dei registri dei fornitori responsabili; condanna e richiama l'attenzione in merito alle pratiche abusive di alcuni subappaltatori che applicano standard di lavoro inferiori e illegali; ritiene essenziale per i paesi partecipanti garantire la ratifica e l'attuazione delle convenzioni n. 182 dell'OIL sulle forme peggiori di lavoro minorile e n. 138 dell'OIL sull'età minima di ammissione al lavoro; invita la Commissione a trarre insegnamenti dall'esperienza del programma internazionale per l'eliminazione del lavoro minorile (IPEC) e dell'alleanza mondiale per l'eradicazione del lavoro forzato, della schiavitù moderna, della tratta di esseri umani e del lavoro minorile;
 3. osserva che l'industria dell'abbigliamento crea posti di lavoro per una vasta gamma di competenze, dai lavoratori scarsamente qualificati ai ruoli altamente specializzati;

4. ritiene che le iniziative volontarie per adottare un approccio ecologico, etico e sostenibile contribuiscano positivamente al settore del tessile; constata, tuttavia, che da sole le iniziative volontarie non possono affrontare adeguatamente i diritti fondamentali in materia di lavoro, tra cui la protezione dei lavoratori, la libertà di associazione e questioni come il lavoro minorile, la salute e la sicurezza, le retribuzioni dignitose, la sicurezza sociale e l'orario di lavoro; sottolinea la necessità di progredire verso l'introduzione e l'applicazione di misure di regolamentazione da parte dei paesi interessati, le quali siano finalizzate a garantire il rispetto dei diritti del lavoro lungo tutta la catena di fornitura e rileva la necessità di rafforzare i sistemi di amministrazione del lavoro e di ispezione sul lavoro e di istituire meccanismi di reclamo; sottolinea l'importanza di garantire che le leggi e i regolamenti nazionali siano conformi alle principali convenzioni dell'OIL;
5. osserva che il prezzo costituisce tuttora il fattore determinante nelle pratiche di acquisto relative a marchi e rivenditori, spesso a scapito del benessere e delle retribuzioni dei lavoratori; invita l'UE ad adoperarsi con tutte le pertinenti parti interessate per promuovere un efficace partenariato sociale e sostenere le parti interessate nello sviluppo e nell'attuazione di meccanismi di determinazione dei salari in linea con le pertinenti convenzioni dell'OIL, in particolare nei paesi in cui manca una normativa adeguata; sottolinea la necessità di garantire ai lavoratori il pagamento regolare di un salario adeguato che consenta loro e alle loro famiglie di soddisfare le loro necessità di base senza dover fare costantemente ore di straordinario; sottolinea che occorrono contratti collettivi di lavoro per evitare la concorrenza negativa dei costi salariali e rileva la necessità di sensibilizzare i consumatori in merito alle eventuali conseguenze di una domanda che abbia per oggetto prezzi sempre più bassi;
6. sottolinea che i governi dei paesi produttori devono essere in grado di attuare le norme internazionali e la legislazione pertinente, in quanto costituiscono partner necessari nel dialogo sociale e negli sforzi tesi al miglioramento da perseguire nell'ambito dell'iniziativa faro;
7. incoraggia l'iniziativa dell'UE relativa al settore dell'abbigliamento a promuovere la formazione in materia di competenze e l'apprendimento permanente, ivi compresa la formazione imprenditoriale, che contribuiscono allo sviluppo economico e sociale; incoraggia tutte le iniziative a promuovere la sensibilizzazione nell'ambito dei diritti fondamentali del lavoro e dei meccanismi di assistenza giuridica nel caso in cui tali diritti vengano violati, e a includere attività di formazione per i lavoratori e i datori di lavoro in merito al dialogo sociale e alla contrattazione collettiva; sottolinea che l'iniziativa dovrebbe contribuire all'emancipazione delle donne, in quanto le donne costituiscono la maggioranza della forza lavoro nel settore dell'abbigliamento e sono tuttavia fortemente sottorappresentate nelle posizioni più qualificate e dirigenziali; ritiene pertanto che l'iniziativa dovrebbe promuovere attivamente la non discriminazione e la parità di genere, anche in termini di remunerazione, nonché il rafforzamento del ruolo delle donne nelle società dei paesi terzi, a beneficio della famiglia e della società in generale;
8. ritiene che la Commissione ha già adottato alcuni primi passi nella giusta direzione relativamente ai suoi obiettivi proposti per l'iniziativa faro, tra cui la sensibilizzazione dei consumatori e il sostegno a favore dei paesi in via di sviluppo per quanto concerne l'approvazione e l'attuazione delle norme in materia di lavoro e ambiente; ritiene, tuttavia, che gli attuali obiettivi e l'approccio della Commissione, secondo quanto evidenziato nella

sua relazione sulla conferenza ad alto livello in materia di gestione responsabile della catena di fornitura nel settore dell'abbigliamento, del 25 aprile 2016, non siano né mirati né sufficientemente ambiziosi per migliorare il settore dell'abbigliamento; constatata che in base ai risultati preliminari di uno studio della Commissione sulle catene di fornitura nel settore dell'abbigliamento, è emerso che le principali carenze sono state individuate in materia di uguaglianza di genere, diritti dei lavoratori, ambiente e trasparenza nella catena di fornitura; invita la Commissione a pubblicare con urgenza la relazione che ha commissionato atta a individuare le lacune nella strategia attuale e a presentare proposte specifiche per far fronte a tali lacune;

9. esorta la Commissione a presentare quanto prima possibile l'iniziativa faro dell'UE sulla gestione responsabile della catena di fornitura nel settore dell'abbigliamento, promessa nell'ambito dell'Anno europeo per lo sviluppo 2015, che dovrebbe tenere conto delle iniziative nazionali esistenti, quali quelle in Germania o nei Paesi Bassi; ritiene che l'UE abbia la capacità e il dovere di porsi quale sostenitrice globale della responsabilità lungo la catena di fornitura, in risposta ai tragici eventi quali il crollo dell'edificio Rana Plaza, in Bangladesh, e alla luce dell'interesse senza precedenti da parte dei cittadini dell'UE;
10. ritiene che qualsiasi azione derivante dall'iniziativa faro debba contribuire a promuovere le iniziative multilaterali, quali il programma "Better Work" dell'OIL e dell'IFC, che combina un approccio tripartito con l'adeguamento delle fabbriche e la creazione di un dialogo fra lavoratori e dirigenti a livello nazionale, o ACCORD, creato in Bangladesh e giuridicamente vincolante, che include i sindacati e prevede non solo ispezioni nelle fabbriche, ma anche misure correttive;
11. invita la Commissione a pubblicare una relazione che analizzi le iniziative attuali e il loro contributo al miglioramento delle condizioni dei lavoratori nel settore dell'abbigliamento;
12. sottolinea che le organizzazioni dei lavoratori e le federazioni dei datori di lavoro sono partner necessari nel dialogo sociale e nella contrattazione collettiva e dovrebbero essere promosse; sottolinea che le organizzazioni indipendenti e rappresentative dei lavoratori devono essere in grado di operare in maniera indipendente e libera per promuovere e tutelare i diritti dei lavoratori, in particolare nell'ambito della protezione della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro; sottolinea a tale proposito l'importanza per tali organizzazioni di avere accesso alle fabbriche per informare i lavoratori sui loro diritti e la sicurezza; rileva che le azioni derivanti da qualsiasi iniziativa nel settore dell'abbigliamento dovrebbe promuovere i diritti fondamentali dei lavoratori nonché la ratifica e l'attuazione delle convenzioni dell'OIL, in particolare la n. 87 e la n. 98, inoltre i rappresentanti dei lavoratori dovrebbero essere inclusi nel processo di due diligence istituito a livello societario;
13. ritiene che il rispetto della legislazione applicabile e dei contratti collettivi di lavoro rappresenti un presupposto imprescindibile della responsabilità sociale delle imprese; ritiene inoltre che un comportamento socialmente responsabile debba tradursi necessariamente in relazioni adeguate con i sindacati, in particolare per quanto concerne il rispetto dei diritti sindacali, la costante informazione dei lavoratori e delle loro associazioni di rappresentanza;
14. sottolinea altresì la necessità di rafforzare lo sviluppo di capacità concernente le strutture dello Stato di diritto nei paesi produttori, aspetto che dovrebbe essere costantemente

incoraggiato e imposto nel quadro della politica di sviluppo ed estera europea;

15. ritiene che sia necessario garantire la tutela della salute e della sicurezza per tutti i lavoratori attraverso le norme internazionali, l'attuazione delle leggi nazionali e la contrattazione collettiva, a tutti i livelli (a livello di fabbrica, locale, nazionale e internazionale), nonché attraverso le politiche per la salute e la sicurezza sul lavoro a livello di fabbrica, quali i piani d'azione elaborati per iscritto, attuati e monitorati con il coinvolgimento dei lavoratori e dei loro rappresentanti;
16. ritiene che qualsiasi iniziativa dell'UE nel settore dell'abbigliamento dovrebbe riconoscere che l'UE costituisce un livello appropriato per sostenere e sviluppare ulteriormente i principi guida delle Nazioni Unite sulle imprese e sui diritti umani e gli orientamenti dell'OCSE per le imprese multinazionali, secondo cui le imprese sono responsabili nella loro catena di fornitura; osserva che le imprese dovrebbero sviluppare delle procedure che consentano loro di determinare e attenuare l'impatto delle loro attività imprenditoriali sui diritti umani e sulle condizioni di lavoro; propone un adattamento delle norme alle specificità delle piccole e medie imprese (PMI);
17. riconosce che gli sforzi in atto in materia di gestione e formazione dei lavoratori per quanto concerne la salute e la sicurezza, il diritto del lavoro e la parità di genere sono fondamentali per migliorare i diritti dei lavoratori, e invita l'iniziativa faro a sviluppare una piattaforma dedicata per la condivisione delle migliori prassi in materia di formazione dei lavoratori e dei dirigenti, con particolare attenzione alle posizioni dirigenziali intermedie;
18. incoraggia l'UE a sostenere i paesi in via di sviluppo nell'adozione e nell'attuazione delle norme e delle convenzioni internazionali; invita la Commissione a continuare a includere la ratifica delle norme fondamentali dell'OIL, le ispezioni sanitarie e di sicurezza e la libertà di associazione nelle discussioni sulla prosecuzione del regime commerciale preferenziale con i paesi connessi alla catena di fornitura globale nel settore dell'abbigliamento e a rafforzare i diritti umani e le convenzioni in materia di lavoro e ambiente nel quadro del Sistema di preferenze generalizzate; ritiene che l'UE debba includere nei suoi accordi commerciali disposizioni per migliorare le vite dei lavoratori e sottolinea che in entrambi gli accordi commerciali bilaterali e multilaterali occorre introdurre una clausola che promuova la ratifica e l'attuazione delle convenzioni dell'OIL e dell'agenda per il lavoro dignitoso;
19. evidenzia l'importanza dell'indipendenza delle ispezioni sul lavoro nell'ambito dell'allarme rapido e della prevenzione, nonché nell'applicazione delle norme e dei regolamenti nazionali in materia di salute e sicurezza sul posto di lavoro, ma constata che elementi come l'affaticamento causato dalle verifiche possono comprometterne l'efficacia e che le verifiche rispecchiano soltanto la situazione riscontrata al momento della verifica; ritiene che la ratifica e l'attuazione della convenzione dell'OIL n. 81 sia importante per individuare gli abusi; raccomanda ulteriori ricerche sulle modalità per migliorare le verifiche e le ispezioni, come la convergenza delle norme e delle metodologie di verifica e l'invio di ispettori del lavoro ogni volta diversi, il che può condurre a norme più rigorose, in particolare nei paesi con questioni concernenti la corruzione; sottolinea l'importanza dell'assunzione adeguata di ispettori del lavoro e della formazione continua per i nuovi ispettori del lavoro e quelli esistenti per quanto concerne le convenzioni e le norme

internazionali, le leggi locali sul lavoro e le tecniche di ispezione appropriate; invita l'UE a continuare a sostenere, sotto il profilo finanziario e tecnico, lo sviluppo degli ispettorati del lavoro nei paesi in via di sviluppo, in linea con le pertinenti norme dell'OIL, in particolare nel contesto dei suoi fondi di sviluppo;

20. osserva che, dalla diffusione dell'audit sociale nella catena di fornitura di abbigliamento e calzature oltre 20 anni addietro, il numero di norme e delle metodologie di audit sociale è aumentato drasticamente, in alcuni casi solo con lievi differenze, e che considerando l'applicazione, da parte di marchi e rivenditori, di norme tra loro leggermente diverse, i produttori stanziavano risorse preziose per gestire un flusso costante di audit; raccomanda pertanto di accelerare e sostenere gli sforzi in atto del settore ai fini della convergenza tra le norme e le metodologie di verifica, in consultazione con le parti interessate;
21. ritiene che la responsabilità debba estendersi lungo l'intera catena di fornitura, includendo tutti i subappaltatori, ed elogia gli sforzi in atto a tal fine; è del parere, tuttavia, che l'UE sia nella posizione migliore per sviluppare un quadro comune che crei un obbligo giuridico di dovuta diligenza aziendale in materia di diritti umani per le imprese dell'UE operanti nel settore dell'abbigliamento che esternalizzano la produzione nei paesi terzi, ivi comprese misure vincolanti che garantiscano la tracciabilità e la trasparenza, che obbligherebbero le imprese che intendono operare nel mercato europeo a fornire informazioni sull'intera catena di fornitura dei loro prodotti; raccomanda affinché la regolamentazione, messa a punto con la partecipazione dei sindacati locali e globali, integri e sostenga le iniziative volontarie a livello nazionale, europeo e internazionale;
22. ricorda che la tracciabilità e la trasparenza nella catena di fornitura sono essenziali per conseguire un cambiamento duraturo; ritiene che la mancanza di accesso alle informazioni relative al settore dell'abbigliamento per quanto concerne i produttori di paesi terzi costituisca spesso il principale ostacolo nel contrasto alle violazioni dei diritti umani, sociali e del lavoro nella catena di fornitura globale e che sia necessario un sistema di segnalazione per fornire informazioni che colleghino tutti gli attori all'interno della catena globale di un singolo prodotto, dal luogo di produzione ai rivenditori al dettaglio; invita l'UE a sostenere lo sviluppo di un quadro comune per la raccolta dei dati relativi alle prestazioni sociali, ambientali e lavorative;
23. ritiene che le informazioni destinate ai consumatori svolgano un ruolo chiave nell'assicurare condizioni di lavoro dignitose, il che è un'esigenza evidenziata dal crollo del Rana Plaza; chiede che ai consumatori vengano fornite informazioni chiare e attendibili circa la sostenibilità nel settore dell'abbigliamento, il luogo di provenienza dei prodotti e in quale misura siano stati rispettati i diritti dei lavoratori; raccomanda che le informazioni raccolte in seguito all'azione dell'UE siano messe a disposizione del pubblico, e chiede alla Commissione e agli Stati membri di valutare la possibilità di creare una banca dati pubblica online contenente tutte le informazioni pertinenti relative a tutti gli attori presenti nella catena di fornitura;
24. rileva la necessità di fornire al settore dell'abbigliamento una nozione di responsabilità sociale delle imprese (RSI), che comprenda ambiti quali la qualità del lavoro, l'organizzazione del lavoro, le pari opportunità e la parità di retribuzione, l'inclusione sociale, le misure antidiscriminatorie e lo sviluppo dell'apprendimento e della formazione permanenti; invita la Commissione a presentare una proposta per la convergenza dei

requisiti riguardanti la RSI, che comprenda un quadro in materia di bilancio sociale e di responsabilità dell'impresa e dei suoi dirigenti per le conseguenze di abusi o illeciti, oltre a definire un quadro per gli accordi europei sulla RSI; evidenzia che la RSI dovrebbe promuovere progetti atti a sostenere una transizione verso un'economia sostenibile; invita la Commissione e gli Stati membri a offrire incentivi per le imprese dell'UE affinché assumano impegni riguardanti la RSI e la diligenza delle imprese; evidenzia che tale diligenza include l'adozione di misure proattive atte a individuare e prevenire eventuali violazioni dei diritti umani, del lavoro o ambientali, lungo tutta la catena di fornitura;

25. chiede una maggiore sensibilizzazione tra i consumatori europei per quanto riguarda la produzione di prodotti tessili; propone, a tal fine, lo sviluppo di norme di etichettatura a livello UE in materia di "abbigliamento equo", cui possano accedere le società multinazionali e le PMI, per indicare il rispetto di condizioni di lavoro eque e assistere il clienti nelle loro decisioni di acquisto con una migliore informazione;
26. sottolinea che all'interno di alcuni Stati membri dell'UE si sono ripetutamente riscontrate condizioni di lavoro precarie nel settore dell'abbigliamento per quanto concerne questioni come la salute e la sicurezza, le retribuzioni, la sicurezza sociale e l'orario di lavoro; chiede pertanto lo sviluppo di iniziative efficienti e ben mirate all'interno dell'UE atte a migliorare la situazione nel settore dell'abbigliamento e a rilanciare l'occupazione negli Stati membri;
27. ritiene che il mancato rispetto delle norme sociali internazionali nel settore dell'abbigliamento costituisca una sorta di dumping sociale e ambientale che danneggia sia le imprese sia i lavoratori; rileva che l'inosservanza di rigorose disposizioni ambientali da parte delle imprese europee nei paesi terzi deve essere collocata sullo stesso piano dell'osservanza dei diritti dei lavoratori, in quanto l'inosservanza compromette la salute dei lavoratori e distrugge le aree rurali e di pesca privando le popolazioni locali di qualsiasi opportunità di sviluppo;
28. si congratula con la Commissione per il contributo al fondo "Zero Vision" e incoraggia la prosecuzione degli investimenti nell'ambito del miglioramento della sicurezza dei lavoratori; rileva, tuttavia, che il fondo e la maggior parte delle iniziative esistenti non affrontano adeguatamente questioni come l'equità delle retribuzioni, il diritto di organizzazione o la discriminazione sul luogo di lavoro;
29. chiede che le iniziative a livello nazionale ed europeo incoraggino i consumatori ad acquistare prodotti realizzati a livello locale;
30. ritiene che la gestione responsabile della catena di fornitura globale nel settore dell'abbigliamento possa contribuire alla crescita economica, alla creazione di posti di lavoro dignitosi, alla riduzione della povertà, al rafforzamento dei diritti umani e del lavoro, nonché alla transizione dall'economia informale verso quella formale; prende atto, tuttavia, della particolare situazione delle zone di trasformazione per l'esportazione (ZTE), che, in alcuni paesi, sono esenti dal rispetto delle leggi locali sul lavoro, vietano le attività sindacali e non prevedono l'accesso dei lavoratori alla giustizia, il che non è conforme alle norme dell'OIL; chiede una maggiore trasparenza nelle ZTE attraverso sistemi di monitoraggio e segnalazione;
31. sottolinea l'importanza di un'industria dell'abbigliamento basata sulle innovazioni e i

prodotti a maggior valore aggiunto negli Stati membri; chiede alla Commissione di sostenere finanziariamente e di semplificare i programmi di finanziamento dell'UE per le PMI nell'industria dell'abbigliamento e di promuovere la ricerca sui materiali;

32. sostiene le PMI negli Stati membri che contribuiscono in modo significativo al mantenimento e al miglioramento del patrimonio culturale europeo nell'industria dell'abbigliamento.

